



COMUNE DI VEDESETA

Provincia di Bergamo

Cap. 24010 Telef. 0345.47036 - Fax. 0345.47409 E-Mail comunedivedeseta@tin.it

P. IVA 00827230160 - C.F. 85001150169

REGOLAMENTO COMUNALE DI UTILIZZO E TRANSITO STRADE AGROSILVOPASTORALI

(Approvato con delibera Consiglio Comunale n° 17 del 27/07/18)

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà del Comune di Vedeseta le cui caratteristiche sono di seguito elencate:

- **AVOLASIO – ROCCOLO DELLA SELLA**, appartenente alla 3^a classe di transitabilità e che collega la località Fraz. Avolasio posta a quota mt. 1.025 s.l.m. alla località Roccolo della Sella posta a quota mt. 1.372 s.l.m. nel Comune di Vedeseta;
- **ROCCOLO DELLA SELLA – LAAGI' DE MAESEM**, appartenente alla 3^a classe di transitabilità e che collega la località Roccolo della Sella posta a quota mt. 1372 s.l.m. alla località Laagi De Maesem posta a quota mt. 1.580 s.l.m. nel Comune di Vedeseta;
- **REGGETTO – BISIGU'**, appartenente alla 3^a classe di transitabilità e che collega la Fraz. Reggetto posta a quota mt. 990 s.l.m. alla località Bisigù posta a quota mt. 1.028 s.l.m. nel Comune di Vedeseta;
- **REGGETTO – VACCAREGGIA**, appartenente alla 3^a classe di transitabilità e che collega la Fraz. Reggetto posta a quota mt. 990 s.l.m. alla località Vaccareggia posta a quota mt. 1.028 s.l.m. nel Comune di Vedeseta;
- **RIMESSINA – RONCALLI – RINE' – PIAZZOLI**, appartenente alla 3^a classe di transitabilità e che collega la località Rimessina posta a quota mt. 650 s.l.m. alla località Rine' posta a quota mt. 1.050 s.l.m. nel Comune di Vedeseta;
- **PONTE DELLA LAVINA – STALLA NUOVA BORDESIGLIO**, appartenente alla 2^a classe di transitabilità e che collega la località Ponte della Lavina posta a quota mt. 662 s.l.m. alla località Bordesiglio posta a quota mt. 682 s.l.m. nel Comune di Vedeseta;
- **CANTELLO – CASERE**, appartenente alla 3^a classe di transitabilità e che collega la località Cantello (bivio strada prov.le nr. 25) posta a quota mt. 870 s.l.m. alla località Casere posta a quota mt. 830 s.l.m. nel Comune di Vedeseta;

Il presente regolamento disciplina anche l'accesso a strade di proprietà diversa da quella dell'Amministrazione Comunale di Vedeseta a seguito della stipula di specifica convenzione tra gestore e proprietà dell'infrastruttura **e di strade dichiarate di pubblica utilità.**

Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali è l'Amministrazione Comunale qui di seguito denominata semplicemente gestore.

Art. 3 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione d'idoneo segnale stradale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura del gestore.

Art. 4 Chiusura con barriera

È facoltà del gestore, mediante l'adozione di delibera di giunta comunale, chiudere le strade agro-silvo-pastorali (o settori di esse) con barriera munita di chiave; le chiavi potranno essere numerate. Ogni titolare di permesso di transito ha diritto ad avere in comodato gratuito, essendo la proprietà dell'Ente Gestore, un numero di chiavi pari agli automezzi che possono transitare contemporaneamente (Permessi multipli art. 8); il rilascio delle chiavi dovrà essere registrato su apposito registro

In tal caso, il titolare del permesso e le altre persone autorizzate al transito sul medesimo hanno l'obbligo:

- di richiudere la barriera dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate;
- riconsegnare le chiavi entro 8 giorni dalla scadenza del permesso;
- denunciare immediatamente all'Autorità competente e segnalare all'Ente Gestore lo smarrimento della chiave; in tal caso verrà addebitato all'utente, a titolo di parziale rimborso delle spese per il rifacimento delle chiavi un importo di € 100. In caso di recidiva, verrà addebitato al titolare del permesso l'intero costo della sostituzione di tutte le chiavi in dotazione agli utenti della strada.

Art. 5 Ordinanza di chiusura.

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Tutte le strade oggetto del presente regolamento sono **vietate** al transito, anche in assenza di specifica ordinanza, in caso di presenza di neve o ghiaccio sul fondo stradale.

Art. 6 Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento d'apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 7 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda d'autorizzazione al transito deve essere presentata al Gestore.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 8, la residenza, le motivazioni per l'accesso di cui al seguente art. 8, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso, **la/le targhe dell'automezzo di proprietà;**

Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dal Gestore entro 10 giorni dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, dopo il pagamento del contributo dovuto, su apposito modello da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli. Il citato documento d'autorizzazione deve essere esposto in originale.

Detto permesso autorizzerà una delle persone alla conduzione di uno dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario, fino ad un massimo di tre, purchè legati all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela:
- parenti fino al secondo grado
 - affini fino al secondo grado;
- c) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario o di una delle altre persone autorizzate alla guida in base al precedente punto b) con l'indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di quattro.
- d) qualora il n° di persone o di mezzi sia superiore all'unità potrà essere applicata una maggiorazione sul contributo previsto al successivo art. 23 fino al massimo del 200%; tale maggiorazione non può essere applicata per i mezzi immatricolati come "macchine agricole". Alla conduzione dei mezzi agricoli e dei mezzi di proprietà di Soggetti che esercitano un'attività economica (autorizzazioni categorie B e C) sono autorizzati esclusivamente i titolari, i soci, i dipendenti ed i parenti ed affini entro il secondo grado dell'azienda stessa, senza specifica indicazione dei nominativi sul permesso.

Il permesso abilita i soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b) alla guida dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento, fatte salve le deroghe previste al successivo art. 13.

Il permesso s'intende valevole per il tratto necessario al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

- A1) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada;
- A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali ed edile;
- B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
- B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;
- B3) soggetti privati che svolgono attività di cattura d'uccellazione viva presso roccoli;
- B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi debitamente documentate e autorizzate;
- B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
- C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-silvo-forestali ed edili;
- C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);
- D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate;
- D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;
- D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme

di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque);

E) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche patrocinate o riconosciute dall'Amministrazione Comunale di Vedeseta **e di Taleggio, oltre a quelle patrocinate o riconosciute dalle Amministrazioni Comunali di Moggio, Barzio, Cremeno e Cassina Valsassina limitatamente al tratto AVOLASIO-SELLA –LAAGI' DE MAESEM;**

F) esigenze legate all'accesso al territorio servito da parte di portatori di handicap;

G) amministratori comunali di Vedeseta per esigenze connesse allo svolgimento delle proprie funzioni;

H) soggetti non rientranti nelle precedenti categorie.

I permessi giornalieri rientranti in questa categoria potranno essere rilasciati, previa stipula di idonea convenzione, anche da esercizi pubblici presenti sul territorio;

Valutata l'istanza d'autorizzazione presentata dal richiedente, l'ente gestore assegna la categoria d'appartenenza in funzione dell'uso dichiarato.

Art. 9 Rilascio dell'autorizzazione su terreni del demanio regionale

La Regione, tramite l'Ente al quale ha affidato la gestione del demanio (ERSAF, Ente Parco, ecc), rilascia le autorizzazioni come previsto all'articolo 8 per tutte le strade agro-silvo-pastorali ricadenti sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della Regione. Inoltre potrà concedere specifiche autorizzazioni temporanee, comunque di durata non superiore all'anno solare, per attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologico-ambientali

Art. 10 Registro permessi

Il Gestore provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 11 Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Gli autoveicoli dovranno essere caratterizzati da trazione integrale o 4X4 e dovranno essere utilizzati con questa funzione abilitata.

Considerate le caratteristiche tecniche e la lunghezza delle strade Reggetto-Vaccareggia e Ponte della Lavina Bordesiglio l'obbligo della trazione integrale o 4X4 è derogabile a condizione che il conducente ponga le adeguate attenzioni al fine di limitare i danni al fondo stradale.

Art. 12 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 20 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali. L'individuazione della classe di transitabilità è riportata nell'elenco dell'articolo 1.

Classe di transitabilità ¹	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Pendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5 ²	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5 ¹⁴	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

Art. 13 Deroghe ai limiti peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati, il Gestore potrà autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dai precedenti artt. 8-11-12. Resta inteso che non possono essere superati i limiti costruttivi del veicolo come riferito dal libretto di circolazione.

In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie d'utenza A2 e C1 di cui al precedente art.8, il Gestore potrà prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fideiussoria, come da successivo art.17.

Art. 14 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Bergamo e di Lecco, della Comunità Montana di ValBrembana e Valsassina, nonché dei Comuni di Veduggio e Taleggio e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Locale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

Art.15 Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso sulle dette strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.6 della Legge 30/04/92 n. 285 come modificata dal D.L. n. 360 del 10/09/93 e relativo regolamento di attuazione.

- In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 300 a euro 1500 con immediata interruzione del transito e la denuncia penale per il reato di cui all'art. 650 C.P. -
- L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500. Il soggetto gestore, in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

¹ La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

² Comprensivo di banchina 0.5 m

La cessione della eventuale chiave di chiusura della barriera a terze persone non autorizzate al transito comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma a) sia per il cessionario che per il cedente, oltre alla revoca immediata del permesso di transito e l'inibizione al rilascio dello stesso per i successivi 5 anni.

La mancata riconsegna delle eventuali chiavi entro i termini previsti, comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma a), oltre al rimborso delle spese per il rifacimento delle chiavi che non garantiscono più le limitazioni di accesso.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura, la mancata chiusura della sbarra.

Art. 16 Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno;

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A e G il permesso di transito ha validità annuale;
- per la categoria d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B il permesso è rilasciato con validità annuale o settimanale;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito ha validità pari alla durata dei lavori fino ad un massimo di 6 mesi, eventualmente rinnovabile;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 il permesso di transito può avere validità variabile fino a 3 mesi eventualmente rinnovabili oppure validità annuale solo in presenza di esigenze legate alla fornitura di servizi (ad esempio assistenza tecnica) ad utenti autorizzati con durata annuale;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D ed E il permesso di transito deve avere validità giornaliera;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo F il permesso deve avere validità giornaliera; con un numero massimo di 10 autorizzazioni nel corso dell'anno; potrà essere rilasciato permesso di validità massima annuale per comprovate esigenze di tipo A o B, e dietro presentazione di documentazione attestante difficoltà di deambulazione; nel caso di difficoltà temporanea (es. frattura di una gamba) la durata del permesso in tale categoria dovrà essere limitata alla prognosi (da documentare)
- per le categorie autorizzate secondo le esigenze di tipo H il permesso di transito deve avere validità annuale o giornaliera;

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori. È facoltà del gestore richiedere copia della documentazione accertante l'attività da svolgere (ad esempio piano di taglio).

Art.17 Polizza fidejussoria

Il Gestore competente al rilascio dell'autorizzazione potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 8), la sottoscrizione di una polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

È facoltà del gestore esonerare l'autorizzato dall'obbligo di sottoscrivere la polizza fideiussoria nel caso che quest'ultima sia d'entità tale da rendere antieconomica la sottoscrizione. In tal caso sarà richiesto un contributo economico forfetario la cui entità sarà determinata dal soggetto gestore insieme agli importi delle autorizzazioni di cui all'articolo 22.

Art. 18 Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Gestore potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata

dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento. A tal fine andranno poste in essere, da parte degli organizzatori delle manifestazioni, lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art 19 Competizioni

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 20 Vigilanza

Gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria, di Polizia Locale, del Corpo Forestale dello Stato e altri soggetti preposti, autorizzati dagli enti competenti, sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 21 Danni

Tutti i possessori dei permessi al transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 22 Manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è gestita dal Gestore.

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dal Gestore in base ad una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

Sulla base di detta relazione verrà determinato l'importo da versare da ogni richiedente, comunque per un ammontare non superiore, in riferimento alla tariffa base, e quindi escluse eventuali maggiorazioni o riduzioni:

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A1 fino a euro 500;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A2 fino a euro 500;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B1 fino a euro 500;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B2 fino a euro 500;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B3 fino a euro 500;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B4 fino a euro 500;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B5 fino a euro 500;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 fino a euro 1000;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 fino a euro 500;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D1 fino a euro 0;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D2 fino a euro 500;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D3 fino a euro 0;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo E fino a euro 50;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo F fino a euro 500;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo G fino a euro 0;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo H fino a euro 500;

Gli importi incassati andranno divisi con le seguenti percentuali:

- quanto al 20% verranno destinati alla copertura delle spese generali di gestione delle strade ASP e quindi esclusi da fondo vincolato;
- quanto al 60% verranno destinati alla copertura integrale delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada ASP da cui hanno origine;

- quanto al residuo 20% verranno destinati alla manutenzione/ampliamento delle strade ASP ad insindacabile giudizio dell'A.C.

Gli importi come sopra determinati costituiranno il fondo vincolato destinato alla manutenzione/prolungamento della strada interessata.

Art. 23 Condizioni tariffarie particolari

All'inizio di ogni esercizio finanziario l'amministrazione individua i tratti di strada agro-silvo-pastorali sui quali potrà essere prevista l'esecuzione di interventi di manutenzione sostitutivi del canone da versare, limitatamente ai soggetti autorizzati secondo le cat. A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C1.

La regolare esecuzione dell'intervento sarà certificata dal Tecnico comunale ovvero dall'Agente di Polizia Locale. La certificazione di esecuzione non regolare non darà diritto all'ammissione di ulteriori richieste di sostituzione del canone con interventi di manutenzione

I soggetti autorizzati secondo le categorie A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C1 sono esonerabili dal pagamento dell'importo di cui al presente articolo. In tal caso dovranno assumersi l'onere di eseguire la manutenzione di un tratto della strada per cui sono autorizzati secondo le modalità da sottoporre al soggetto gestore per l'approvazione. I soggetti interessati a questo trattamento devono dichiarare la disponibilità contestualmente alla richiesta d'autorizzazione al transito.

La quota da versare dai soggetti autorizzati si dimezza rispetto a quanto stabilito dal gestore nei seguenti casi:

- residenti nel Comune di Vedeseta
- autorizzazione rilasciata esclusivamente per i motocicli

Tali riduzioni non devono essere applicate nel caso di permesso di validità giornaliera

Per gli utenti di categoria F che esauriscano il plafond dei permessi gratuiti o che vogliano ottenere l'autorizzazione al transito di durata esclusivamente annuale verrà applicata la tariffa agevolata A1

Art. 24 Classificazione

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i.

Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

Art. 25 Controlli

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 13, 17 e 19.

Art. 26 Norme transitorie e finali

I permessi già rilasciati, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, manterranno la loro validità fino alla naturale scadenza, fermo restando gli obblighi relativi alla consegna delle chiavi che entreranno in vigore con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Nel caso di chiusura di una strada con sbarra, le chiavi di accesso non potranno essere rilasciate ai titolari di permesso la cui scadenza sia inferiore a 30 giorni rispetto alla data prevista di chiusura senza che lo stesso venga rinnovato anticipatamente.